



COPIA
N.3 Reg.

COMUNE DI MANZANO

Provincia di UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 del 09-01-2017

Oggetto:

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA TRA COMUNI. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUTTRIO, CIVIDALE DEL FRIULI, MANZANO, PREMARIACCO, PREPOTTO E REMANZACCO - INTEGRAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **nove** del mese di **gennaio** alle ore **18:00**, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Sono intervenuti i Sigg.i

IACUMIN MAURO	SINDACO	P
ZAMO' LUCIO	VICESINDACO	P
PITTINO HELLEN	ASSESSORE	P
CITOSI ANGELICA	ASSESSORE	P
BELTRAMINI DIEGO	ASSESSORE	P
PALAZZOLO LIBERO CARLO	ASSESSORE	P

Assume la presidenza il Sig. IACUMIN MAURO in qualità di SINDACO.

Assiste alla seduta la Signora TESSITORI ELISABETTA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica N

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to IACUMIN MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TESSITORI ELISABETTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che l'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 disciplina le modalità di "Valutazione delle prestazioni" dei dipendenti degli enti locali;
- che il comma 4, del sopracitato articolo 6, prevede che "ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6; esercita altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito direttamente alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale";
- che il comma 5 stabilisce che l'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla giunta per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, ed è costituito da un organo monocratico il cui componente sia dotato di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n.23 del 02.02.2004 e le successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il capo IX, "Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della prestazioni del personale";

FATTO PRESENTE che con deliberazione della Giunta comunale n.176 del 16.11.2015 il Comune di Manzano ha aderito alla convenzione attuativa per la gestione in forma associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) tra Comuni;

DATO ATTO che la suddetta convenzione, della durata di tre anni, è stata sottoscritta da tutti i Comuni aderenti - n.1329 di reg.s.p. di data 03.12.2015, del Comune di Cividale del Friuli (Comune capofila);

RILEVATO che ai sensi del vigente articolo 40 della L.R. 26/2014 e s.m.i., entro il 31.12.2016, i Comuni facenti parte di convenzioni attuative, aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli art.26 e 27, possono mantenerle operative fino al conferimento all'Unione e comunque non oltre il 31.12.2017, adeguandone e integrandone il contenuto;

RICHIAMATA la nota di data 07.12.2016, n.18861 di protocollo di questo Ente, con la quale il Comune di Cividale del Friuli comunicava la propria disponibilità a proseguire nella gestione associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione a favore di tutti i comuni facenti parte dell'Unione mediante l'aggiornamento della suddetta Convenzione;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione della Giunta comunale di Manzano n.164 del 21.12.2016, con la quale si aderiva alla convenzione per la gestione in forma associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione, di durata dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017 (eventualmente prorogabile fino al 10.12.2018) e nel contempo se ne approvava lo schema;

VISTA la nota di data 04.01.2017, n.143 di protocollo di questo Ente, con la quale il Comune di Cividale del Friuli comunicava la necessità di integrare le deliberazioni precedentemente approvate

al fine di consentire l'ingresso nella Convenzione anche del Comune di Prepotto, che ha manifestato la volontà di aderire in data 03.01.2017;

VISTA la bozza aggiornata e integrata della convenzione in oggetto, parte sostanziale del presente atto;

RITENUTO opportuno di adottare tutti gli atti/procedimenti necessari al fine di proseguire nella gestione associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione, così come da schema allegato;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 6, della L.R. 16/2010 che individua le competenze attribuite all'organismo indipendente di valutazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.;

SI PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa e qui confermate

1) di integrare la deliberazione della Giunta comunale di Manzano n.164 del 21.12.2016 al fine di consentire anche al Comune di Prepotto di far parte della Convenzione per la gestione in forma associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

2) di dare atto che i comuni aderenti alla suddetta convenzione sono: Buttrio, Cividale del Friuli, Manzano, Premariacco, Prepotto, Remanzacco;

3) di approvare l'allegato schema aggiornato e integrato della Convenzione, con scadenza al 31.12.2017 eventualmente prorogabile, se la normativa lo consentirà, fino al 10.12.2018;

4) di dare atto che la spesa totale del servizio per la gestione in forma associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione sarà ripartito in parti uguali tra i Comuni convenzionati, come previsto dall'art.8 della convenzione.

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Allegato: schema di convenzione.

Allegato: SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'O.I.V. (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)

Tra le seguenti parti:

il COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione giuntale n. ___ del _____;

il COMUNE DI BUTTRIO rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione giuntale n. ___ del _____;

il COMUNE DI MANZANO rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione giuntale n. ___ del _____;

il COMUNE DI PREMARIACCO rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione giuntale n. ___ del _____;

il COMUNE DI PREPOTTO rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione giuntale n. ___ del _____;

il COMUNE DI REMANZACCO rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione giuntale n. ___ del _____;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 150/2009 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha, tra l'altro, modificato il sistema dei controlli interni ed abrogato conseguentemente alcune disposizioni del D.Lgs. n. 286/1999;
- lo stesso Decreto n. 150/2009 prevede l'istituzione dell'organismo indipendente di valutazione;
- che la Regione Friuli Venezia Giulia, con l'art. 6 della L.R. 16/2010 n. 16 ha previsto e disciplinato l'organismo di cui sopra prevedendo che ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 5; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale.

PRESO ATTO CHE:

- ogni Comune deve dunque dotarsi di un organismo di valutazione e che può farlo anche in forma associata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 26/2014 ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni attinenti il funzionamento dell'O.I.V. (organismo indipendente di valutazione).

Art. 2 - Sede e durata

La sede dell'O.I.V. viene individuata presso il Comune di Cividale del Friuli che assume la funzione di Comune capofila.

La presente convenzione ha durata dal 1.01.2017 fino al 31.12.2017 eventualmente prorogabile, se la normativa lo permette, fino al 10.12.2018;

La convenzione potrà cessare anche prima del termine stabilito per mutuo consenso dichiarato dalla Giunte Comunali dei comuni aderenti.

Art. 3 - Composizione e durata in carica

L'O.I.V. è un organo collegiale, formato da 3 componenti di cui 2 Segretari comunali scelti fra quelli in servizio presso i Comuni che aderiscono alla convenzione e un componente esterno. I Segretari comunali non possono essere membri dell'O.I.V. che opera presso l'ente in cui prestano servizio. La durata della nomina dell'O.I.V. è di 3 anni, fermo restando che tale nomina termina, comunque, in caso di cessazione a qualsiasi titolo della presente convenzione.

Art. 4 - Componente esterno

Il componente esterno viene individuato nella persona che ricopre attualmente la figura di componente esterno dell'O.I.V. del Comune di Cividale del Friuli, in possesso dei requisiti di elevata professionalità e di esperienza maturata nel campo del management, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche per garantire la continuità dell'attività intrapresa.

Art. 5 - Requisiti e cause di incompatibilità

I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso di requisiti di elevata professionalità e di esperienza maturata nel campo del management, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Si applicano le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative. La revoca dell'O.I.V. avviene con deliberazione giuntale del Comune capofila, nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine degli enti o in contrasto con il ruolo assegnato. Il singolo componente dell'O.I.V. decade per assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive.

Art. 6 - Competenze dell'O.I.V.

L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale;
- c) valida la relazione sulla prestazione; la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone alla giunta la valutazione annuale dei vertici delle articolazioni organizzative dell'ente e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
- f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

Art. 7 - Diritto di accesso

L'O.I.V. ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati e detenuti dai Comuni aderenti, ritenuti utili dall'O.I.V. stesso per l'esercizio delle proprie attività.

I Segretari comunali, gli incaricati di P.O. e i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'O.I.V..

Art. 8 - Compenso e riparto spese

Al componente esterno dell'O.I.V. verrà corrisposto un compenso annuo netto di € 5.000,00= (oltre agli oneri IVA di legge) in proporzione all'effettiva durata della nomina. mentre i Segretari comunali svolgeranno la loro prestazione a titolo gratuito.

Il compenso è ripartito in parti uguali tra i Comuni convenzionati.

Art. 9 - Recesso, penalità e scioglimento del vincolo convenzionale

Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso di cui al precedente comma impone al Comune recedente l'accollo delle spese poste a suo carico per l'intera durata in carica dell'O.I.V..

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dalle Giunte Comunali degli enti convenzionati.

L'eventuale contenzioso tra gli enti convenzionati è demandato al collegio arbitrale disciplinato al successivo art. 11.

Art. 10 - Modifiche della convenzione

Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte Comunali degli enti convenzionati.

Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata sono approvati dalle Giunte Comunali dei Comuni che recedono o che aderiscono.

Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 11 - Controversie

Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- uno dalla Conferenza dei Sindaci;
- il terzo di comune accordo fra i due arbitri come sopra nominati.

Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 12 - Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici.

I dati forniti dai comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 13 - Disposizioni generali

I comuni convenzionati danno atto che la presente convenzione è soggetta alle previsioni normative in materia che nel tempo dovessero intervenire.

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 12 - Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dai comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 13 - Disposizioni generali

I comuni convenzionati danno atto che la presente convenzione è soggetta alle previsioni normative in materia che nel tempo dovessero intervenire.

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

VISTO l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni allegate al presente atto;

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.-

INDI con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi resi mediante alzata di mano,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile del Servizio	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole Data 09-01-2017 Il Responsabile del Servizio F.to TESSITORI ELISABETTA
-------------------------------------	---

Il Responsabile del Servizio Finanziario UTI Natisone – Polo 3	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole Data 09-01-2017 Il Responsabile del Servizio TOMASIN DANIELA
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. **21**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna **12-01-2017** all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.

Manzano, li 12-01-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

COMUNICAZIONI DELL'ATTO

La presente deliberazione é stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi del articolo 1, comma 16 della Legge Regionale n. 21/2003 il **12-01-2017** protocollo n. 386 .-.

La presente deliberazione é stata inviata alla Prefettura ai sensi dell'articolo 135, comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il protocollo n. .-.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno **12-01-2017** al giorno **27-01-2017** **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il **09-01-2017** ai sensi delle vigenti disposizioni.-.

Manzano, li 12-01-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

La presente copia è conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.

Manzano, li 12-01-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
RONCALI MARIO